STATUTO

della

ASSOCIAZIONE PER L'AVANZAMENTO DELLA RICERCA SUI TRAPIANTI AART - Onlus

ART.1

È costituita un'Associazione denominata:

"Associazione per l'Avanzamento della Ricerca sui Trapianti, AART - Onlus ed è caratterizzata dal seguente logo:



L'Associazione ha sede in Cagliari Via A. Mainas 3.

L'Associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

ART. 2

L'Associazione ha durata illimitata.

ART.3

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

Le prestazioni degli aderenti non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal

Comitato Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, che non sia a titolo gratuito è incompatibile con la qualità di socio. L'associazione ha come scopo esclusivo il fine di solidarietà sociale: è scopo dell'Associazione migliorare la qualità assistenziale dei pazienti trapiantati e di quelli iscritti in lista d'attesa trapianto promuovendo la ricerca nel campo dei trapianti di organi, tessuti e cellule, sostenendo economicamente progetti di alto valore scientifico che possono contribuire al miglioramento della qualità dei trapianti che in Italia, compresa la Sardegna, ha raggiunto dei livelli di eccellenza superiori o pari a quelli delle Nazioni più evolute.

Per questo motivo l'Associazione ha il compito di fornire sostegno ai gruppi di ricerca in ambito ospedaliero e universitario promuovendo e sviluppando tutte le attività che favoriscano il raggiungimento di questo scopo assumendo le necessarie iniziative e curandone la realizzazione. In particolare, l'Associazione intende perseguire i seguenti scopi:

- Sviluppare il settore dei trapianti d'organo in generale ed in particolare del trapianto di fegato e di rene sia da donatore cadavere che da donatore vivente.
- Favorire la ricerca relativa agli aspetti immunologici dei pazienti "iperimmunizzati" che rendono difficile trapiantare questi persone iscritte in lista d'attesa.
- Sviluppare ricerche sull'induzione della tolleranza ai trapianti d'organo, tessuti e cellule staminali.
- Sviluppare la ricerca sul trapianto di cellule staminali ematopoietiche con particolare attenzione alle complicanze post-trapianto quali il rigetto, la malattia del trapianto contro l'ospite (lingua inglese Graft versus Host Disease da cui l'acronimo GVHD) e la recidiva di malattia e ai meccanismi immunologici che ne sono responsabili.
- Favorire la ricerca sulle cellule staminali ematopoietiche di origine cordonale con particolare attenzione al loro potenziale utilizzo sia nella terapia rigenerativa che in quella trapiantologica.
- Favorire gli studi di immunogenetica che aumentino le conoscenze sui meccanismi immunologici coinvolti nella difesa contro agenti virali e batterici e lo sviluppo di neoplasie, secondarie e non al trapianto.
- Favorire la ricerca sulle cause, prevenzione e cure delle malattie ematologiche (acquisite o ereditarie), delle patologie emato-oncologiche come per esempio linfomi e leucemie), di alcune forme di immunodeficienza congenita, di talassemie e di alcune malattie autoimmuni.

91

Tali scopi verranno perseguiti mediante:

• raccolta di fondi da destinare ai programmi di ricerca ed alle iniziative che costituiscono gli scopi della Associazione;

- istituzione di borse di studio e premi che consentano a ricercatori italiani e stranieri di condurre ricerche su argomenti che rientrano negli scopi della Associazione;
- promozione di iniziative di scambio culturali tra ricercatori del settore;
- promozione di iniziative che favoriscano la diffusione sociale della cultura dei trapianti d'organo, tessuti e cellule;
- promozione della divulgazione dei risultati ottenuti dai ricercatori assistendoli nelle fasi di preparazione e traduzione dei manoscritti oltre che in quelle della pubblicazione su riviste scientifiche internazionali.

A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente. Pertanto potrà avvalersi di collaborazioni esterne con associazioni, cooperative, società, professionisti, ricercatori e personale idoneo al raggiungimento degli scopi prefissati di volta in volta, compresi i progetti di ricerca che verranno valutati dal Comitato Scientifico e approvati dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale; è pertanto fatto divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
 capitale durante la vita della Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non
 siano imposte o consentite dalla legge.

ART. 4

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- 1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) dai contributi dei propri soci;

- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- 4) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall' Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5

I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 6. I soci si dividono in:

- 1) <u>soci fondatori</u>, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione:
- 2) <u>soci ordinari o sostenitori</u>, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;
- 3) <u>soci onorari o benemeriti</u>, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione;

Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

ART, 6

MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

ART. 7

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso (vedi art. 242 c.c.).

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità;
- 5) (per altro grave motivo, vedi art. 243 c.c.).

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 (due) anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (vedi art. 244 c.c.).

ART. 8

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;

Tutti i soci sono tenuti:

1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative:
- 3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell' Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- 4) a versare la quota associativa annuale;

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART.9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Comitato Tecnico Scientifico;
- 4) il Presidente dell'Associazione;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 10

ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

ART. 11

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità (vedi art. 20 c.c.).

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo
- 3) elegge il Revisore dei conti;
- 4) elegge il Tesoriere;
- 5) elegge il Segretario;
- 6) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 7) delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- 8) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

Il Segretario, il Tesoriere e il Revisore dei Conti possono essere identificati anche fra i non soci e vengono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 15 giorni (ridotti a 5 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente: ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 12

VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati (vedi art. 211 c.c.).

ART. 13

VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti (vedi art.21 c.c.). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (vedi art. 211 c.c.).

ART. 14

VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da 5 membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

Nell'ambito del consiglio direttivo sono previste le seguenti figure:

- a) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale);
- b) il Vice-presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso);

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell' impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario.

- Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- 5) predisporre il bilancio preventivo;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.
- Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 6 consiglieri ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni consecutive del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 16

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza , al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 17

I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore dei conti;
- 5) il libro giornale della contabilità sociale;

Tali libri, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario/Revisore dei conti in ogni pagina.

ART. 18

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 19

IL SEGRETARIO

Il Segretario è scelto dall'Assemblea dei Soci anche fra i non soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

ART. 20

IL TESORIERE

Il Tesoriere è scelto dall'Assemblea dei Soci anche fra i non soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale. Si precisa che il Tesoriere può avvalersi del supporto di amministrativi, professionisti, società, associazioni, cooperative (esterni) per svolgere le proprie mansioni istituzionali, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 21

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico svolge le funzioni di organo consultivo del Consiglio Direttivo ed in quanto tale ha la facoltà di formulare proposte nei confronti del Consiglio Direttivo e può essere da quest'ultimo interpellato ogni qualvolta ne ravvisi l'esigenza. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero non superiore a 7 (sette). I membri sono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Essi vengono nominati attraverso una selezione tra

N

gli esperti nei settori scientifici di interesse dell'Associazione, indipendentemente dalla partecipazione all'Associazione stessa. Alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico interviene il Presidente. Il Comitato Tecnico Scientifico si può riunire anche in teleconferenza o videoconferenza.

ART. 22

COMPITI COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Al Comitato Tecnico Scientifico spetta il compito di:

- valutare i progetti di studio proposti dai ricercatori,
- verificarne l'attinenza con le finalità e gli scopi dell'Associazione
- esprimere un giudizio sull'eventuale partecipazione dell'Associazione al supporto finanziario alla ricerca.
- formulare proposte motivate sulle iniziative della Associazione;
- esprimere pareri su programmi ed attività;
- proporre la concessione di borse di studio e l'organizzazione di seminari per borsisti ed altri partecipanti;
- valutare i risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Associazione
- incoraggiare tutte le attività che, a suo giudizio, rispondono ai fini statutari

I progetti di ricerca presentati all'Associazione verranno assegnati dal Presidente ai 2 membri del Comitato Scientifico con la maggiore esperienza sulle tematiche riguardanti i progetti presentati. La valutazione verrà effettuata mediante apposite schede.

La selezione dei progetti da supportare spetta al Consiglio Direttivo sulla base delle valutazioni effettuate dal Comitato Tecnico Scientifico.

ART. 23

II REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti è scelto dall'Assemblea dei Soci anche fra i non soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del segretario. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, il revisore predisporrà un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporrà all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

ART. 24

GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto, quando espletate dai Soci, sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate e sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni.

ART. 25

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo dovrà presentare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio (decreto legislativo 460/97, art. 10, c. 1 lett. g) per l'approvazione in Assemblea (vedi art.20 c.c.).

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 15 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 26

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (vedi art. 31 c.c.).

9

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Roberts litter